



# **Regolamento interno della Sezione di TRIESTE**



## Sezione di TRIESTE

### **Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI**

La Sezione A.R.I. di Trieste, costituita nel 1946 in base agli attuali art. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 novembre 1977, n°1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento d'attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.

La Sezione di Trieste è apolitica e aconfessionale.

### **Art. 2 COMPETENZE**

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia, ha competenza territoriale e provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

### **Art. 3 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Sezione è costituito:

Da apparecchiature e strumenti radioelettrici e materiali vari inerenti l'attività radiantistica; da beni mobili per arredi della Sezione; dalle pubblicazioni che formano la biblioteca/emeroteca; da donazioni, lasciti e versamenti effettuati da Soci o da persone Giuridiche e/o non Soci. Le eventuali eccedenze attive vanno al fondo di riserva e il C.D. può deliberare il loro investimento purché inerente all'attività sociale e/o l'accrescimento del patrimonio sociale, quanto ivi indicato, dovrà essere sempre inventariato.

### **Art. 4 AMMISSIONE E QUOTA**

Per ottenere l'ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità di cui all'art.9 e 10 dello Statuto A.R.I. Non saranno prese in considerazione le richieste d'adesione con licenza provvisoria, le domande d'adesione rimarranno esposte all'albo di Sezione per un periodo di trenta giorni dalla loro presentazione, se nel contesto di tempo non vi saranno reclami e/o opposizioni il C.D. provvederà ad inoltrare la domanda alla Sede Centrale. Il candidato, dopo la presentazione della domanda, dovrà presenziare all'Assemblea di Sezione, alla quale sarà invitato dal Consiglio Direttivo. Non osservando tale norma, la domanda rimarrà congelata. Non saranno prese in considerazione richieste di aspiranti Soci facenti parte di altre Associazioni similari Italiane. Il socio che versasse la quota sociale direttamente alla Sede Centrale, per esercitare i suoi diritti, dovrà esibire la comprova dell'avvenuto pagamento.

### **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I Soci della Sezione A.R.I. di Trieste, in regola con il pagamento della quota



## Sezione di TRIESTE

associativa, hanno diritto a:

prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum (solo Soci Effettivi), ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione.

Servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal C.D. di Sezione.

Usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal C.D. dell'A.R.I. Nazionale.

Utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione, con modi e regolamenti dettati dal C.D. di Sezione. Proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che venisse ritenuta priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall' A.R.I.

### **Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE**

Il recesso e l' esclusione del Socio, avvengono ai sensi dell' art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l' esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

### **Art. 7 ORGANI DELLA SEZIONE**

Sono organi della Sezione:

l' Assemblea dei Soci della Sezione:

il Consiglio Direttivo il Collegio Sindacale

### **Art. 8 COMPOSIZIONE**

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

### **Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA**

Le Assemblee Ordinarie, per essere valide, dovranno essere presiedute dal 50% più uno dei Soci in prima convocazione alle ore 19.45, in seconda convocazione alle ore 20.45 con un numero minimo di Soci pari al 10% dei Soci effettivi aventi diritto di voto, ed almeno 3/5 (tre quinti), 4/6 (quattro sestimi) o 5/7 (cinque settimi) in relazione alla composizione numerica del Consiglio Direttivo. Qualora dovessero mancare tali requisiti, l' Assemblea avrà carattere informativo. Le Assemblee devono essere convocate per un minimo di 6 (sei) volte all'anno.

### **Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L' Assemblea Straordinaria potrà essere indetta tutte le volte che il C.D. lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta allo stesso C.D. da almeno il 30% dei Soci Ordinari Effettivi con convocazione a mezzo lettera semplice e/o via e-mail. In ognuno dei due casi l'avviso dovrà essere di almeno 15 giorni.



## **Sezione di TRIESTE**

### **Art. 11 FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.

### **Art. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
- b) il Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso e quello preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili, l'esercizio finanziario inizierà il 1° Gennaio e terminerà il 31 Dicembre. Dal Rendiconto dovrà risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
- c) la Relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
- d) gli argomenti eventualmente proposti, sia dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio Sindacale. L'Assemblea elegge, tra i Soci proposti dal Consiglio Direttivo, il Rappresentante e il Delegato di Sezione in seno al Comitato Regionale. Può altresì nominare il candidato Sindaco di cui all'Art. 8 del regolamento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.

### **Art. 13 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (*cinque*) a un massimo di 7 (*sette*) membri più 3 (*tre*) Sindaci e di 1 (*uno*) supplente, eletti per referendum segreto, personale e diretto fra Soci Effettivi in regola con il versamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti Sociali. Il Consiglio Direttivo così eletto a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

I componenti del C.D. durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Detto periodo deve coincidere con le cariche Sociali in seno al Comitato Regionale. Le modalità in caso di vacanza di uno o più componenti, vanno ricercate sul Regolamento di Attuazione dello Statuto A.R.I. Nazionale attualmente in vigore.

### **Art. 14 ELEZIONE**

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci della Sezione che godono dei diritti sociali;
- b) la scheda di votazione;





## Sezione di TRIESTE

- c) l'elenco dei candidati, ove ce ne siano;
- d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda. Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati per iscritto al Collegio Sindacale entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

### **Art. 15 CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, dovranno essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato anche ai Sindaci, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in casi eccezionali, indire riunioni a porte chiuse e, in tali casi, sottoporre a secretazione il relativo verbale. La secretazione non può avvenire nei casi ove è prevista una qualsiasi approvazione di spesa.

### **Art. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto A.R.I. Nazionale non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il C.D. , sentito il parere dell'Assemblea, dà mandato, sull'ammissione degli aspiranti Soci. Ai Sindaci è demandato il controllo contabile amministrativo della Sezione, questi in particolar modo cureranno la organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell'ambito della Sezione. Per i compiti demandati al C.D. ed al C.S. si rispettano le specifiche norme dello Statuto A.R.I. Nazionale.

### **Art. 17 VALIDITÀ DELLE ADUNANZE**

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; l'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

### **Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI**

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, od in caso di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla naturale scadenza del triennio del Consiglio Direttivo



## Sezione di TRIESTE

decaduto.

### **Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI**

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico Verbale nel libro delle adunanze. Ogni Verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e controfirmato dal Presidente del Collegio Sindacale. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze dell'Assemblea dei Soci. Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la Sede, portata a conoscenza dei Soci tramite circolare. I suddetti libri saranno sempre a disposizione dei Soci che facciano richiesta di prenderne visione secondo lo specifico regolamento che verrà emanato dal Collegio Sindacale.

### **Art. 20 LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO**

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art.19:

- a) libro Giornale con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture ricevute, note, ecc.).
- b) libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

### **Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI**

La Sezione, quando lo ritenga opportuno, e con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori di cui agli Art.19 e 20, potrà tenere anche altri libri sociali per lo svolgimento delle proprie attività.

### **Art. 22 ELEZIONI**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi più un supplente eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, aventi il godimento di tutti i diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità per questo previste dall'Art.14. E' compito del Collegio Sindacale indire ed organizzare le suddette elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

### **Art. 23 POTERI**

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sulla amministrazione della Sezione, nonché sulle votazioni a referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.



## **Sezione di TRIESTE**

### **Art. 24 VACANZA DEI SINDACI**

In caso di vacanza di Sindaci, subentrano in carica i Sindaci Supplenti; il supplente così divenuto Sindaco Effettivo, durerà in carica fino allo scadere del triennio in corso. In caso di vacanza di più di due Sindaci, i membri rimanenti dovranno provvedere ad indire il referendum per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale che durerà in carica fino allo scadere del triennio in corso.

### **Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno il diritto al solo rimborso della spese vive, incontrate per l'esecuzione di eventuali incarichi, debitamente autorizzati dal C.D. Per particolari incarichi demandati al rappresentante di Sezione, l'importo rimborsabile potrà essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

### **Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE**

Le votazioni avvengono in Assemblea per Referendum.

### **Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM ED IN ASSEMBLEA**

Le votazioni per Referendum, ad eccezione di quelle di cui all'Art.14, sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo, all'uopo, trasmette ai Soci apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

a) Con Referendum personale segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi della Sezione aventi il pieno godimento dei diritti sociali, debbono avvenire le votazioni per:

- 1) la nomina dei 7 (*sette*) membri del Consiglio Direttivo e dei 3 (*tre*) membri effettivi più un supplente del Collegio Sindacale, qualora il numero dei candidati (per il C.D.) è inferiore a 7 (*sette*) il numero minimo deve essere di 5 (*cinque*);
- 2) lo scioglimento della Sezione;
- 3) l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

b) Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall'Assemblea dei Soci. In particolare dovrà essere approvata dall'Assemblea qualsiasi revisione e/o modifica/che del presente Regolamento.

### **Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI**

Qualora le votazioni per referendum avvengano per posta a mezzo lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima lettera ai Soci. Entro il termine fissato per le votazioni, i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.



## Sezione di TRIESTE

### **Art. 29   SORVEGLIANZA E SCRUTINIO**

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto Verbale, firmato dai Sindaci.

### **Art. 30   PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI**

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona o mediante delega scritta nel numero massimo di tre deleghe per ciascun Socio. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti di persona o per delega scritta.

### **Art. 31   ORGANI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.

### **Art. 32   VERBALE DI ASSEMBLEA**

Di ogni Assemblea deve essere redatto Verbale a cura del Segretario, come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento. Ogni Verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e controfirmato dal Presidente del Collegio Sindacale.

### **Art. 33   OBBLIGHI DEL PRESIDENTE IN CARICA E DEL NEOELETTO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo in carica (*uscente*) provvede, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, a convocare i nuovi eletti, disponendo per tutti gli adempimenti relativi al passaggio delle consegne.

Il Presidente neoeletto deve provvedere, entro 15 giorni dalla avvenuta nomina, a comunicare la composizione del Consiglio Direttivo e la distribuzione delle cariche al suo interno, sia alla Sede centrale di Milano, che al proprio Comitato Regionale. Analogamente si procederà per quanto riguarda il Collegio Sindacale.

### **Art. 34   PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.- Il Vice Presidente





## Sezione di TRIESTE

sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

### **Art. 35 SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché nel Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario e/o postale.

Il Consiglio Direttivo può individuare in una unica persona la carica di Segretario e di Tesoriere.

### **Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA**

Il presente regolamento annulla ogni altro eventuale, obbliga tutti i Soci dalla data della loro iscrizione, per i nuovi iscritti, e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento allo Statuto A.R.I. Nazionale vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.

### **Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI**

I Soci che si rendano imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l' A.R.I. Nazionale vengono deferiti con delibera del C.D., al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l' esclusione del Socio dall' A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L' eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti Sociali.

### **Art. 38 SCIoglimento DELLA SEZIONE**

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra rimanenza – esauriti i debiti e recuperati i crediti, saranno devoluti al Comitato Regionale F.V.G.. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dei beni della Sezione fra i soci.

### **Art. 39 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento, congiuntamente all'A.R.I. Radio Club e all'A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza è adeguato allo Statuto Nazionale e relativo Regolamento di Attuazione. Le norme del presente Regolamento interno, entrano in vigore il giorno successivo a quello dell' Assemblea che lo approva. Il Regolamento può essere modificato per referendum tra i Soci Effettivi ed in regola con il pagamento delle quote, con maggioranza assoluta. Approvato per referendum nell' Assemblea dei Soci



# A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ente morale con D.P.R. 10/1/50 N.368 – Filiazione Italiana della I.A.R.U.



## Sezione di TRIESTE

del 6 dicembre 1996, presso la sede Sociale. Il presente Regolamento Interno della Sezione A.R.I. di Trieste, redatto in ottemperanza alle disposizioni della Sede Centrale A.R.I. di Milano per l'uniformità dello stesso, consta di n° 39 articoli in corso di approvazione dal Comitato Regionale F.V.G..


Approvato per referendum dall'Assemblea dei Soci del 07/04/2006 presso la sede sociale.

Il 2 ottobre 2009 presso la sede sociale in Assemblea straordinaria vengono approvate le modifiche dei art. 3, 9, 13, 15, 27 e 33.


Trieste, il 19 ottobre 2009

### **Il Consiglio Direttivo**


**IV3KAS POPOVIC Luigi**



**IV3NDR URZI Rosario**



**IV3QTE CREVATIN Andrea**



**IW3SOI CEJ Franco**



### **Il Consiglio dei Sindaci**

**IV3TRK TERCONI SILVIO**



**IV3BKO SIST Giorgio**

